



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Regolamento Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità approvato con Delibera del Consiglio Comunale

Art. 1

Istituzione

1. E' istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono forme di discriminazione di genere diretta e/o indiretta.
2. Per le linee guida dell'attività della Commissione si fa riferimento, fra l'altro, alla Dichiarazione ed al Programma di Azione adottati dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne (Pechino, 4-15 Settembre 1995).
3. La Commissione Pari Opportunità è organismo del Comune finalizzato a dare espressione alle differenze di genere e valorizzazione delle esperienze delle donne, tramite funzioni di confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta, in conformità alle linee programmatiche del mandato. In tal senso è strumento di raccordo tra gli Organi Istituzionali del Comune e la Società Civile.

Art. 2

Finalità della Commissione Pari Opportunità

1. La Commissione Pari Opportunità persegue gli obiettivi di:
 - a) vigilare contro le discriminazioni di genere;
 - b) valorizzare il punto di vista femminile e porre al centro della politica la soggettività femminile;
 - c) dare poteri e responsabilità alle donne e potenziare la soggettività femminile;
 - d) lavorare in rete tra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro del territorio comunale;
 - e) promuovere le condizioni di pari opportunità tra donna e uomo nei luoghi di lavoro.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Art. 3

Costituzione e composizione

1. La Commissione è composta di non oltre 15 (quindici) elementi, cui si aggiungono il Sindaco o suo rappresentante e ***n. 4 Consiglieri Comunali, di cui 2 (due) Titolari tra le quali 1 (una) di minoranza e 2 (due) Supplenti tra cui 1 (una) di minoranza, indicate dal Consiglio Comunale. Nell'ipotesi dell'impossibilità dell'individuazione di rappresentanza femminile possono essere individuati consiglieri di sesso maschile.***

I 15 componenti sono così individuati:

a) un numero massimo di 9 (nove) soggetti scelti con il criterio della maggiore rappresentatività rispetto alle tematiche delle Pari Opportunità e delle differenze di genere fra gli appartenenti:

- 1) alle forze sindacali ed economiche rappresentative del contesto del territoriale comunale;
- 2) alle Associazioni/Comitati più rappresentativi sul territorio nazionale e presenti sul territorio comunale;
- 3) ad altre Associazioni che perseguono politiche di pari opportunità sul territorio comunale.

b) 6 (sei) soggetti operanti sul territorio comunale che possiedono competenze ed esperienze relativamente alle Pari Opportunità ed alle differenze di genere nei campi storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione massmediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.

E' ammessa la presenza nel numero massimo di 2 soggetti di sesso maschile espressi dal territorio e/o dall'associazionismo.

2. Le candidature di cui al comma 1) punto a) sono richieste alle forze sindacali ed economiche del contesto comunale ed alle Associazioni più rappresentative sul territorio nazionale e presenti sul territorio comunale.

Il reclutamento dei componenti della Commissione di cui al comma 1) punto b) avviene con bando che deve essere pubblicato entro 1 anno dall'insediamento del Consiglio Comunale. Il bando deve



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

essere prioritariamente affisso all'albo comunale ed ampiamente diffuso negli spazi pubblici deputati alla comunicazione e sulla stampa locale.

3. Tutte le candidature, presentate su apposito modulo, allegato al presente Regolamento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A), debbono pervenire al Comune entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Susseguentemente della presentazione delle domande, viene istituita una Commissione di Valutazione costituita ai sensi dell'art. 107 *D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ed art 4 D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche)* delle stesse così composta:

il/la Dirigente del Settore delle Pari Opportunità;

il Segretario Generale del Comune;

il/la Presidente del Cug o suo delegato;

un esperto del settore interno all'Ente Locale;

La Commissione di Valutazione, così istituita, sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento ed eventualmente, se ritenuto necessario, previo colloquio motivazionale, formula una graduatoria relativa ai candidati espressi dalle Associazioni partecipanti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo.

La Commissione di Valutazione inoltre, predispone una graduatoria per le candidate di cui al comma 1, lett. b), al fine premiarne la motivazione, le esperienze e le competenze rispetto alle politiche di pari opportunità, alle tematiche ed alle finalità che la commissione si è data.

5. I componenti così individuati, redatto l'atto di nomina dal Dirigente competente, sono ratificati dal Presidente del Consiglio Comunale

6. Tale graduatoria sarà utilizzata anche per le sostituzioni dei componenti di cui al comma 1, lett. b).

7. Le sostituzioni dei componenti scelti con i criteri di cui al comma 1, lett. a) saranno invece richieste direttamente ai soggetti proponenti.

8. La durata della Commissione Pari Opportunità coincide con quella del Consiglio Comunale e ne segue le vicende in conformità alle norme del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Art. 4

Funzionamento

1. La Commissione elegge al proprio interno ed a maggioranza il/la Presidente e il/la Vicepresidente, che compongono l'Ufficio di Presidenza; fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente il/la commissario/a Commissaria più anziano/a.
2. Il/la Presidente ha la rappresentanza della Commissione, assicura i rapporti con gli organi del Comune, con la Provincia, con gli altri Comuni, con gli Enti e le Associazioni esterne, propone alla Giunta Comunale l'adozione di provvedimenti relativi alle attività della Commissione e quando è necessario rende pareri agli organi istituzionali del Comune.
3. Il/la Presidente presiede le sedute, le convoca e ne dirama l'ordine del giorno, in conformità al programma presentato dal Sindaco. La Commissione viene convocata dal/dalla Presidente, anche su richiesta di almeno un quinto delle componenti, da presentare in forma scritta al/alla Presidente stessa, che dispone la convocazione, entro e non oltre dieci giorni.
4. La Commissione si insedia validamente a maggioranza dei presenti, in caso di non raggiungimento della maggioranza la seduta non è valida.
5. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza (motivata) l'invio è effettuato almeno 24 ore prima.
6. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, fatti salvi i principi del giusto procedimento, comporta la decadenza dalla carica di componente ed è comunicata dal/dalla Presidente della Commissione al/alla Dirigente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 15 del presente Regolamento.
7. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta o del Consiglio Comunale e degli uffici Comunali.
8. La Commissione può determinare l'articolazione delle proprie attività per gruppi di lavoro (coordinati dal/dalla Presidente), le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitate/i a partecipare cittadine/i o consulenti scelte/i sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Art. 5

Funzioni e competenze

1. La Commissione propone al Sindaco un programma annuale di attività contenente la previsione di spesa per la sua attuazione, redatto in conformità alle Linee Programmatiche di mandato dell'Amministrazione.
2. La Commissione inoltre invia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, entro il 31 Marzo, una relazione annuale dell'attività svolta. Il Sindaco, ne cura la trasmissione ai Consiglieri per opportuna conoscenza.
3. La Commissione esprime, su richiesta, il parere di cui all'art. 1, comma 3.
4. La Commissione esprime indicazioni per la redazione di documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione del "Codici di comportamento" all'interno dello stesso.
5. La Commissione Comunale per le Pari Opportunità, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni, è partecipante necessaria in tutti i procedimenti amministrativi che abbiano incidenza sui processi di valorizzazione delle differenze e sulla soggettività di genere.

Art. 6

Principi organizzativi

1. La Commissione delle Pari Opportunità è dotata, per il proprio funzionamento, di un idoneo locale del Comune destinato a questo scopo e fornito degli arredi e degli strumenti necessari. Si avvale dell'Ufficio Pari Opportunità composto da almeno una/o esperta/o con qualifica di funzionaria/o, per le proprie attività.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

2. Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su apposito capitolo del Bilancio Comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, ai sensi di legge e nei limiti dello stanziamento di bilancio. Al/alla dirigente competente spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il/la dirigente competente sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Il supporto alla Commissione è in capo all'Ufficio U.O. Pari Opportunità, il/la cui dirigente predispose e redige gli atti amministrativi specifici ed assegna un/una funzionario/a con specifica mansione di segretario/a.

Art. 7

Collaborazioni, spese

1. La Commissione, nel programmare ed espletare le proprie attività, ha facoltà di istituire alcune Sottocommissioni e può avvalersi della collaborazione di consulenti gratuiti in relazione al tipo di iniziative proposte.

2. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione, incluse le spese di missione e di partecipazione a convegni e/o seminari relativamente ai membri della stessa, gravano su apposito capitolo del bilancio comunale.

3. La Commissione può decidere spese entro i limiti del fondo di dotazione inserito nel Bilancio del Comune. La Commissione può ricevere inoltre, contributi straordinari, pubblici o privati, che comunque devono essere introitati nel bilancio dell'Ente Locale rinviando al/alla Dirigente competente l'assunzione dei necessari atti amministrativi.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Art. 8

Programmi di attività

1. La Commissione propone al Consiglio Comunale, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, un programma delle proprie attività con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché degli eventuali aggiornamenti annuali.

Art. 9

Validità delle sedute

1. Le sedute della Commissione Pari Opportunità sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora.

2. Le sedute sono presiedute dal/dalla Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal/dalla Vicepresidente.

Art. 10

Verbalizzazione

1. Della riunione della Commissione Pari Opportunità viene redatto apposito verbale. La verbalizzazione deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.

2. I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva. Copia del verbale deve essere depositata agli atti, per la consultazione da parte dei componenti.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Art. 11

Votazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
2. Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

Art. 12

Partecipazione

1. Le riunioni della Commissione sono pubbliche. Il pubblico presente alle riunioni non può intervenire nel dibattito, salvo espressa autorizzazione della Commissione, od assumere atteggiamenti che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il/la Presidente ha facoltà di allontanare dalla sala le persone coinvolte e/o, in casi più gravi, sospendere i lavori della Commissione.

Art. 13

Oggetto degli interventi

1. I componenti della Commissione hanno facoltà di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Altri argomenti possono essere presentati e discussi solo se comunicati all'inizio della riunione.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Art. 14

Attività del Presidente

1. Il/La Presidente ha facoltà di partecipare ad iniziative, anche fuori sede, inerenti le materie di competenza della Commissione.
2. In caso di assenza od impedimento, il/la Presidente può delegare altro componente della Commissione.

Art. 15

Dimissioni, Decadenza, Cessazione

1. Ciascun/a componente della Commissione Pari Opportunità cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza;
 - c) cessazione.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione, nella prima seduta successiva alla data di inoltro.
3. La decadenza si verifica nel caso in cui un/una componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco dell'anno solare.
4. Nei casi sopra indicati il/la Presidente della Commissione comunicherà al Dirigente competente che provvederà alla redazione degli atti amministrativi per effettuare la sostituzione. A seguito della nomina del nuovo membro il Dirigente invia gli atti al Presidente del Consiglio per provvedere alla ratifica secondo le modalità previste dal presente regolamento.